

INTERNET e LA PROPRIETA' INDUSTRIALE ISTRUZIONI PER L'USO

Camera di Commercio di Livorno

Contraffazione on-line tutela penale





Alfabetizzazione informatica della popolazione



Soddisfazione dei bisogni attraverso la rete

3

- Legge 23 dicembre 1993 n. 547: "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica" .
- L. 48/2008 che ha recepito il corpus normativo della Convenzione sul Cybercrime di Budapest.



- **Modifica di norme di natura procedurale specialmente tese a precisare particolari modalità di individuazione e conservazione di dati informatici a fini probatori e processuali**, ad esempio art. 244 c.p.p. in materia di ispezione che consente *qualsiasi altra operazione tecnica, anche in relazione a sistemi informatici e telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.*



- **Introduzione di nuove norme penali incriminatrici in tema di criminalità informatica**

ad esempio art. 615 *ter*: “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”; 615 *quater* “detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso di sistemi informatici o telematici”



- **Art. 640 *ter* frode informatica**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

- Corte di Cassazione: “il reato di frode informatica ha la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale **si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.**

• PHISHING

Cassazione penale, sez. II, sent. 9891 del 11.03.11.

Il **phishing** è quell'attività illecita in base alla quale, attraverso vari stratagemmi (fasulli messaggi di posta elettronica o attraverso veri e propri programmi informatici e *malware*), un soggetto riesce ad impossessarsi fraudolentemente dei codici elettronici (user e password) di un utente, codici che, poi, utilizza per frodi informatiche consistenti, di solito, nell'accedere a conti correnti bancari o postali che vengono rapidamente svuotati.



- **Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**
- Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, **chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati** è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
- Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque **detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma** è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
- I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**
- **Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro**

- **Art. 648 Ricettazione**

- Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, **acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto**, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
- La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità

- **Caso Rolex** (Cass. pen., Sez. Un., 19.1.2012 (dep. 8.6.2012), n. 22225
- La Suprema Corte ha formulato il principio secondo cui *“non può configurarsi la responsabilità penale per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”*.



- La fattispecie ricade nel mero illecito amministrativo (che ha natura speciale, e dunque la prevalenza sul delitto di ricettazione in base all'art. 9 l. 689/1981) configurato dall'art. 1, comma 7 d.l. 35/2005.
- E' punito con la *sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale*. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma.




Chart 3 - Number of registered cases




Chart 4 - Number of articles

**(source Report on EU customs enforcement of IPR – 2013©
European Union, 2014)**




Chart 14 - Registered cases by means of transport




Chart 15 - Detained articles by means of transport



- Intensa attività di investigazione che va oltre il monitoraggio del web: attrezzature per la intercettazione di comunicazioni telefoniche/telematiche ed informatiche, monitoraggio movimenti bancari



- **Compiti della Guardia di Finanza**

(Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 - Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78)

- **Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale** - esplica la propria attività di servizio a tutela marchi, brevetti e proprietà intellettuali, sicurezza e conformità dei prodotti, pirateria audiovisiva e informatica, reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, svolgendo attività di analisi ed esercitando la direzione operativa.
- **Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche** - opera a supporto delle componenti "speciale" e "territoriale" nel contrasto agli illeciti economico-finanziari perpetrati per via telematica.

- Il Nucleo Speciale Tutela Proprietà Intellettuale sovrintende, inoltre, alle funzionalità e alle applicazioni del Sistema Informativo Anti Contraffazione (S.I.A.C.)
- Un sistema che consente ai titolari delle privative industriali e intellettuali di collaborare attivamente all'azione di prevenzione e contrasto mediante l'invio di elementi informativi sui propri prodotti colpiti da condotte di contraffazione (immagini che mettano a confronto prodotti originali con i contraffatti, schede tecniche, consulenze tecniche etc.) di pronta consultazione per gli organi di controllo operanti sul campo.




Sistema Informativo Anticontraffazione

- STRUMENTI di *tutela penale* della proprietà industriale
- SEQUESTRO DEL SITO INTERNET



- Il Caso del sito web: **www.thepiratebay.org**
- Corte Cass. n. 49437/2009 ha affermato *che “sussiste un potere inibitorio dell’autorità giudiziaria penale avente il contenuto di un ordine ai provider dei servizi suddetti di precludere l’accesso alla rete informatica internet al solo fine di impedire la prosecuzione della perpetrazione del reato” [nel caso di specie il reato ex art. 171 ter L. 633/2009 sul diritto d’autore]*



- **art. 321 c.p.p.** che prevede la possibilità di sequestro nei casi in cui vi sia *pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati*
- **commi 3, 2 e 3 degli artt. 14, 15, 16 del citato D. Lgs. D. Lgs 70/2003 in materia di e-commerce** *l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.*



- Vendita su piattaforma e di e-commerce
- Possibilità di “denunciare” l’illecita inserzione o l’abuso direttamente alla piattaforma informatica attraverso un “complaint”.



- **L'art. 17 del D.L. 70/2003 chiaramente afferma che il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.**

- *Quid* quando viene a conoscenza dell'illiceità dell'inserzione e ciononostante non provvede ad eliminare l'abuso?

- **RESPONSABILITA' PENALE DELL'HOST PROVIDER PER IL CONTENUTO ILLECITO SOLO IN CASO DI MANCATO OTTEMPERAMENTO DELL'ORDINE DELL'AUTORITA'.**

- **Sentenza Google – Vividown della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 17 dicembre 2013 (n. 5107/14):**
 - (i) non è possibile attribuire all'*host provider* un obbligo di impedire i reati commessi dagli utenti, mancando una norma che fondi l'obbligo giuridico;
 - (ii) solo dal momento **della conoscenza dell'illiceità dei contenuti pubblicati dagli utenti può ipotizzarsi una responsabilità del *provider* per illecito trattamento dei dati realizzata dagli *uploaders*.**

- **NECESSITA' DI CONOSCENZA QUALIFICATA**

- La Sentenza infatti richiama l'art. 16 del D. Lgs. 70/2003 *l'host provider non è responsabile per le informazioni memorizzate, a patto che "non sia effettivamente a conoscenza del fatto che il dato o l'informazione è illecita (...); che non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni"*.

INTERNET e LA PROPRIETA' INDUSTRIALE
ISTRUZIONI PER L'USO

Camera di Commercio di Livorno

*Contraffazione on-line
tutela penale*

avv. Graziana Ercolanelli
g.ercolanelli@akran.it
www.akran.it

GRAZIE!

